

R E G I O N E   A B R U Z Z O  
C O N S I G L I O   R E G I O N A L E  
D I R E Z I O N E   A T T I V I T A '   A M M I N I S T R A T I V A

A V V I S O   P U B B L I C O   P E R   L A   C O N C E S S I O N E   D I   C O N T R I B U T I   A I   S E N S I   D E L L A   L E G G E  
R E G I O N A L E   3 0   A G O S T O   2 0 1 7 ,   N .   4 9 ,   R E C A N T E   " N O R M E   P E R   I L   S O S T E G N O   A L L E   P I C C O L E  
I M P R E S E   O P E R A N T I   N E I   T E R R I T O R I   D E L L A   R E G I O N E   I N T E R E S S A T I   D A G L I   E V E N T I  
S I S M I C I   2 0 1 6   E   2 0 1 7

**Art. 1**

**Finalità e obiettivi**

1. La Regione Abruzzo – Consiglio Regionale - con il presente avviso intende sostenere, attraverso la concessione di un contributo economico, le imprese da 0 a 4 dipendenti, operanti nei comuni abruzzesi (allegato A al presente avviso) di cui agli Allegati 1, 2 e 2 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", convertito con modificazioni dalla legge 15.12.2016 n. 229, e interessati dagli eventi sismici dei mesi di agosto ed ottobre 2016 e del mese di gennaio 2017, dando attuazione a quanto previsto dalla Legge Regionale 30.08.2017, n. 49, nei limiti delle risorse stanziare.
2. La concessione del contributo segue il disposto del regolamento UE del 18.12.2013, n. 1407, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "*de minimis*" ed è cumulabile con altri finanziamenti pubblici entro i limiti previsti dall'art. 5 del medesimo regolamento.

**Art. 2**

**Destinatari**

1. Possono presentare domanda le imprese costituite in forma individuale, cooperativistica o societaria che:
  - a. abbiano meno di cinque dipendenti (da 0 a 4);
  - b. risultino attive presso la competente Camera di Commercio Industria e Artigianato alla data del 18/01/2017, nonché alla data di presentazione della domanda;

- c. abbiano sede operativa al 18/01/2017 presso uno dei comuni di cui all'allegato A del presente bando, ricadenti nel territorio della Regione Abruzzo, e che risultino operative alla data di presentazione della domanda in uno dei suddetti comuni;
- d. non siano operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura.

### **Art. 3**

#### **Contributo: spese ammissibili, entità ed obblighi dell'impresa**

1. Le spese ammissibili sono quelle sostenute dal 1.1.2017 al 31.12.2017 e strettamente necessarie e funzionali all'esercizio dell'attività.
2. Sono ammessi al contributo:
  - a. i costi di gestione per il funzionamento sostenuti dal 1 Gennaio 2017 al 31 Dicembre 2017 (a titolo esemplificativo e non esaustivo: acquisti di merci, materie prime, semilavorati e, comunque, tutte quelle connesse al regolare svolgimento dell'attività quali utenze, spese di trasloco, canoni di locazione, spese di amministrazione generale), con esclusione delle spese per il personale, delle spese legali, delle spese per imposte, tasse e contributi di qualunque natura, nonché i premi assicurativi obbligatori INAIL;
  - b. le spese di investimento sostenute dal 1 Gennaio 2017 al 31 Dicembre 2017 (a titolo esemplificativo e non esaustivo: acquisto di macchinari, arredi, impianti, strumenti e attrezzature e per la realizzazione di impianti funzionali al ciclo produttivo o all'erogazione di servizi, spese per ristrutturazioni edili, spese per acquisto immobilizzazioni immateriali come, ad esempio, software e brevetti);
  - c. le spese di cui al punto a) e b) saranno considerate al netto dell'IVA, qualora la stessa sia esposta in fattura o in un documento fiscalmente equivalente;
3. Il contributo per il rimborso dei costi gestione di cui alla precedente lett. a) non può superare il 50% delle spese documentate sostenute dal 1 Gennaio e non oltre il 31 Dicembre 2017 nel limite massimo di € 5.000,00;

4. Il contributo per il finanziamento di spese di investimento, di cui alla precedente lett. b), non può superare il 30% delle spese documentate sostenute dal 1 Gennaio e non oltre il 31 Dicembre 2017 nel limite massimo di € 10.000,00.
5. Le tipologie di contribuzione di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono tra loro cumulabili fino ad un massimo di € 15.000,00.
6. Il contributo, così come calcolato ai sensi dei commi 3, 4 e 5, sarà erogato nella misura del:
  - a. 100% per le spese già sostenute e documentate;
  - b. 70% - a titolo di acconto – e del 30% - a titolo di saldo (dietro presentazione di documentazione) - per le spese non ancora sostenute. In tal caso dovrà essere stipulata apposita garanzia fideiussoria, escutibile a prima richiesta, del valore pari all'anticipo indicato nell'istanza e di durata non inferiore a 12 mesi, da allegare alla domanda di partecipazione.
7. Il contributo verrà erogato a fronte di presentazione di copia delle fatture o documenti fiscalmente equivalenti intestati all'impresa e comprovanti le spese. Le fatture o documenti fiscalmente equivalenti, allegati all'istanza, dovranno essere corredati da idonea documentazione comprovante l'avvenuta estinzione del debito, o quietanzati attraverso dichiarazione del fornitore, che ne attesti il regolare pagamento. Per le spese regolate tramite canale bancario o postale la quietanza sarà fornita dalla ricevuta di pagamento, rilasciata dall'istituto, dalla quale si evinca il riferimento al documento comprovante la spesa oggetto di richiesta di contributo, oppure dall'apposizione del timbro sulla fattura/documento fiscalmente equivalente (es utenze);
8. I beni durevoli acquistati, oggetto di contribuzione, sono vincolati per 3 anni, a decorrere dalla data dell'acquisto, all'esercizio dell'attività dichiarata nella domanda di partecipazione pena la perdita del contributo ottenuto, salvo nel caso di cessazione dell'attività.
9. E' consentita la sostituzione del bene, con obbligo di informativa all'amministrazione che ha erogato il contributo, nel caso di danneggiamento o perdita accidentale del bene, obsolescenza o senescenza che ne pregiudichi la funzionalità nell'ambito dell'attività esercitata.

## **Art. 4**

### **Flessibilità di investimento**

1. Sono ammesse variazioni per categoria, costo o tipologia alle spese , sia per i costi di gestione che per le spese di investimento, rispetto a quanto indicato nel progetto imprenditoriale, allegato alla domanda presentata, che non comportino modifiche dell'importo complessivo e, comunque, in misura massima del 20% previa autorizzazione dell'amministrazione concedente il contributo.
2. In tutti i casi la spesa realizzata non può essere inferiore all'80% di quanto riconosciuto in sede di valutazione dalla commissione, pena la perdita del contributo.
3. Nei casi di cui al comma 2 il contributo sarà rimodulato in misura proporzionale alla riduzione della spesa.

## **Art. 5**

### **Modalità di presentazione e contenuto delle domande**

1. La domanda per l'accesso al contributo di cui alla L.R. n. 49 del 30.08.2017 dovrà essere redatta sulla base del modello allegato al presente avviso (Allegato B)
2. La spedizione potrà avvenire:
  - a) tramite raccomandata A.R., in busta chiusa indirizzata al Consiglio Regionale – Direzione Attività Amministrativa – Via M. Iacobucci, 4 – 67100 L'Aquila. La busta dovrà riportare la dicitura “Domanda per la concessione del contributo di cui alla L.R. n. 49 del 30.08.2017”;
  - b) tramite consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Consiglio Regionale, sito in Via M. Iacobucci, 4 – 67100 L'Aquila, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, in busta chiusa, recante il medesimo indirizzo e la medesima dicitura specificata alla lettera a);
  - c) tramite mail attraverso una casella personale di P.E.C. – Posta Elettronica Certificata – ovvero attraverso una casella di P.E.C. di professionista all'uopo delegato (in tal caso va allegata la relativa delega) - al seguente indirizzo: **protocollo@pec.crabruzzo.it**, indicando nell'oggetto “Domanda per la concessione

del contributo di cui alla L.R. n. 49 del 30.08.2017"; in tal caso tutta la documentazione richiesta dovrà essere allegata al messaggio in formato PDF.

3. Nella domanda il titolare/legale rappresentante dell'impresa, nel chiedere l'ammissione al contributo di che trattasi e, consapevole delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi del D.P.R. 445/200, art. 75 e 76, in quanto persona fisica, dovrà dichiarare quanto di seguito specificato:
  - a) di aver preso visione del presente avviso, nonché di accettare tutte le indicazioni e prescrizioni in esso contenute;
  - b) i propri dati anagrafici (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, domicilio, codice fiscale, indirizzo e-mail e recapito telefonico);
  - c) l'indirizzo presso il quale devono pervenire tutte le comunicazioni relative alla procedura di che trattasi, nonché un recapito di posta elettronica ordinaria o certificata - se in possesso del dichiarante - impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni variazione dello stesso e sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità;
  - d) i dati dell'impresa di cui è titolare o dallo stesso rappresentata (denominazione, sede legale, sede operativa al 18/01/2017, e sede operativa alla data di presentazione della domanda, numero di Partita I.V.A /Codice Fiscale, l'iscrizione alla CCIAA, il numero iscrizione al registro delle imprese, il numero dei dipendenti);
  - e) il settore in cui opera e la tipologia di attività esercitata, specificando il codice ATECO;
  - f) che il settore in cui opera ricade nell'ambito di applicazione del Regolamento UE 1407/2013;
  - g) che, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 31 maggio 2017, n. 115, non è stato identificato quale soggetto tenuto alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero;
  - h) che, ai sensi della vigente normativa in materia di antimafia, nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del

D. Lgs. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni; o di tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;

i) che non ha reso, neanche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le scelte delle pubbliche amministrazioni in ordine all'erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;

j) che non è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

k) che non ha riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- ✓ delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- ✓ delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- ✓ frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- ✓ delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

- ✓ delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
  - ✓ sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
  - ✓ ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
4. Per l'impresa di cui è titolare/rappresentante legale dovrà altresì dichiarare:
- a. di non aver ricevuto altro beneficio, rientrante nella categoria degli aiuti di stato, ovvero la tipologia e l'importo dell'aiuto ricevuto;
  - b. di essere *ovvero* di non essere in una delle situazioni disciplinate dall'articolo 2359 (società controllate e società collegate) del codice civile;
  - c. di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, scioglimento, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali;
  - d. che, fino alla data di entrata in vigore del decreto di sospensione degli obblighi fiscali e previdenziali per le aree colpite dal sisma del 2016 e del 2017, era in regola con il versamento dei contributi dovuti;
5. La domanda dovrà essere corredata da apposito progetto imprenditoriale, da cui si evinca la finalizzazione dei contributi e l'impatto delle spese di cui si chiedono i benefici sulla dinamica e sviluppo dell'attività imprenditoriale svolta e i conseguenti effetti economici, finanziari e patrimoniali.
6. La domanda dovrà altresì contenere l'espressa dichiarazione da parte del soggetto potenzialmente beneficiario:
- a. di rendersi disponibile a consentire i controlli da parte dell'Amministrazione;
  - b. di impegnarsi a mantenere in originale i titoli di spesa oggetto del contributo per un periodo pari alla durata legale dell'obbligo di conservazione dei documenti;
  - c. di impegnarsi a comunicare nei tre anni successivi all'erogazione del contributo eventuali modifiche alla propria compagine ed al domicilio;

7. Per coloro i quali chiedano l'acconto del contributo per spese ancora non completamente sostenute al momento della presentazione della domanda, la stessa dovrà essere corredata da apposita garanzia fideiussoria escutibile a prima richiesta del valore pari all'anticipo indicato nella domanda e di durata non inferiore a 12 mesi.
8. Alla domanda di cui al comma 1) del presente articolo, deve essere allegata la dichiarazione, resa dal titolare/legale rappresentante, sull'apposito modello (allegato C) relativa agli aiuti in "*de minimis*" ottenuti, ovvero non ottenuti, nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti (2015 e 2016).
9. La domanda dovrà essere firmata in calce a pena di esclusione.
10. Al fine di rendere formalmente valide le dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e notorietà, rese nel contesto della domanda, ad essa deve essere allegata – ai sensi dell'art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000 - copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante dell'impresa, o file in formato PDF del medesimo documento nel caso di inoltro via P.E.C.,
11. Qualora l'indirizzo PEC appartenga a un professionista incaricato dal richiedente, oltre a tutta la documentazione richiesta, andrà allegata al messaggio anche apposita delega, corredata del documento di identità di delegante e delegato;
12. Nelle ipotesi di falsità delle dichiarazioni rese nel contesto della domanda di ammissione al contributo, in sostituzione delle relative certificazioni o degli atti di notorietà, si applicano le disposizioni dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 con decadenza dal diritto a percepire il contributo eventualmente erogato.
13. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.



## Art. 6

### Termini di presentazione

1. Le domande, redatte secondo le modalità di cui all'art. 5, possono essere presentate dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (B.U.R.A.T.) ed entro **e non oltre il 31.12.2017;**
2. Ai sensi dell'articolo 4 della L.R. n. 49 del 30.08.2017, le domande pervenute saranno istruite secondo intervalli mensili e, pertanto, sono fissate delle scadenze intermedie, **valide ai fini dell'istruttoria e per la formazione di tre distinte graduatorie ognuna delle quali relativa alle istanze presentate nel periodo di riferimento :**
  - a. La prima scadenza per la presentazione delle domande è fissata al **31 ottobre 2017**. Concorreranno alla formazione di una prima graduatoria le domande presentate entro tale data o, se inviate tramite raccomandata A/R, pervenute entro il 6 novembre 2017. Le domande pervenute oltre tale termine saranno istruite e valutate per l'inserimento nella seconda graduatoria;
  - b. La seconda scadenza è fissata al **30 novembre 2017**. Concorreranno alla formazione di una seconda graduatoria le domande presentate entro tale data o, se inviate tramite raccomandata A/R, pervenute entro il 6 dicembre 2017. Le domande pervenute oltre tale termine saranno istruite e valutate per l'inserimento nella terza graduatoria;
  - c. La terza scadenza è fissata al **31 Dicembre 2017**. Le domande presentate entro tale data concorreranno alla formazione di una terza graduatoria. Non saranno, in ogni caso, prese in considerazione le domande che, per qualsiasi causa di forza maggiore, dovessero pervenire oltre la data dell'8 gennaio 2018, anche se spedite in tempo utile;
3. Per il rispetto dei termini predetti farà fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante la raccomandata A/R;
4. Le tre graduatorie formate con le modalità sopra esposte parteciperanno all'attribuzione dei benefici finanziari in ordine cronologico di formazione e approvazione fino alla concorrenza delle risorse stanziare;

5. L'Amministrazione declina qualsiasi responsabilità per la mancata consegna o per ritardi imputabili al servizio postale utilizzato.

## **Art. 7**

### **Istruttoria**

1. L'istruttoria e la valutazione delle istanze presentate saranno effettuate con cadenza mensile, a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso.
2. Sulla base della documentazione presentata un gruppo di lavoro, composto da dipendenti della Direzione Attività Amministrativa del Consiglio regionale e nominato con Determinazione Direttoriale, procederà alla verifica:
  - a. della correttezza della documentazione presentata secondo i termini e le modalità previste negli articoli 5 e 6;
  - b. dei requisiti di ammissibilità previsti dall'articolo 2;
3. Un' apposita Commissione Tecnica, composta da tre dipendenti della Direzione Attività Amministrativa del Consiglio regionale e nominata con Determinazione Direttoriale, valuterà, in prima istanza, l'ammissibilità delle spese per le quali si chiede il contributo (ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3) e, successivamente, esprimerà il giudizio di merito sulle singole istanze sulla base dei criteri di cui al successivo articolo 8. Al termine di tale valutazione procederà con la quantificazione del contributo spettante (come stabilito dall'articolo 3);
4. Per ogni periodo, di cui all'articolo 6, comma 2, e al termine dell'esame di tutte le istanze presentate nel periodo di riferimento, la Commissione formerà un'apposita graduatoria di merito, che sarà sottoposta a formale approvazione del Direttore dell'Area Amministrativa del Consiglio regionale.
5. Per tutte le domande, istruite ai sensi dei precedenti commi, il Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali della Direzione Attività Amministrativa, provvederà, prima della liquidazione del contributo, alla verifica del rispetto del limite previsto dall'articolo 5 del Regolamento UE 1407/2013 (cumulabilità aiuti "*de minimis*"), come stabilito dall'articolo 1, comma 2 del presente avviso. Tale verifica avverrà tramite consultazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

## Art. 8

### Criteri di valutazione

1. La Commissione valuterà il progetto imprenditoriale da cui dovrà evincersi la finalizzazione dei contributi e l'impatto delle spese di cui si chiedono i benefici sulla dinamica e sviluppo dell'attività imprenditoriale svolta e i conseguenti effetti economici, finanziari e patrimoniali.
2. I criteri seguiti dalla Commissione Tecnica per la valutazione del progetto sono quelli riportati di seguito ed esplicitati nella griglia di valutazione Allegato "D":
  - a. Presentazione Progetto:
    - i. *Completezza della documentazione presentata, chiarezza espositiva e capacità di sintesi;*
  - b. Dimensione dell'impresa e dell'investimento imprenditoriale proposto:
    - i. *Numero dipendenti alla data di presentazione della domanda;*
    - ii. *Entità spesa complessiva (corrente + di investimento) prevista nel progetto imprenditoriale;*
  - c. Valutazione del progetto imprenditoriale proposto:
    - i. *Analisi del mercato attuale e prospettico - Individuazione dei clienti/bisogni da soddisfare – possibili criticità rilevate;*
    - ii. *Analisi degli effetti dei contributi richiesti con la domanda sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale e sulla gestione dell'impresa e della sua dinamica nel tempo;*
    - iii. *Impatto sociale ed economico sulla ripresa dell'area colpita dagli eventi sismici;*
    - iv. *Analisi dell'impatto della spesa (corrente + di investimento) dell'investimento sul ciclo produttivo.*

## Art. 9

### Graduatoria

1. Tutte le istanze dichiarate ammissibili, ai sensi di quanto disposto nell'articolo 7, saranno inserite nella graduatoria, relativa al periodo di presentazione, che sarà ordinata sulla base del punteggio ottenuto a seguito della valutazione operata dalla Commissione ;
2. Saranno stilate tre distinte graduatorie:
  - a. Una prima graduatoria sarà stilata per le domande pervenute entro il primo termine di scadenza, indicato all'articolo 6, comma 2, lettera a);
  - b. Una seconda graduatoria sarà stilata per le domande pervenute entro il secondo termine di scadenza, indicato all'articolo 6, comma 2, lettera b);
  - c. Una terza graduatoria sarà stilata per le domande pervenute entro il terzo termine di scadenza, indicato all'articolo 6, comma 2, lettera c);
3. Sulla base della graduatorie così formate si procederà all'erogazione dei contributi sino ad esaurimento delle risorse stanziare, partendo in ordine cronologico di graduatoria, quindi, prima sarà utilizzata la graduatoria di cui alla lettera a) del comma precedente, successivamente – qualora residuino risorse finanziarie – sarà utilizzata la graduatoria di cui alla lettera b); infine - qualora residuino ulteriori risorse finanziarie -sarà utilizzata la graduatoria di cui alla lettera c);
4. In presenza di risorse residue non sufficienti a soddisfare le istanze eventualmente collocate in posizione *ex aequo* in graduatoria si procederà con sorteggio pubblico, la cui data sarà resa nota sul sito istituzionale del Consiglio regionale, con estrazioni successive fino ad esaurimento dei fondi.
5. Eventuali istanze che risultassero parzialmente finanziate, rispetto a quanto spettante, in virtù di limitate risorse finanziarie, salvo rinuncia del beneficiario con diritto alla conservazione della posizione ottenuta in graduatoria, potranno comunque beneficiare delle eventuali risorse che dovessero essere stanziare per la medesima finalità fino a concorrenza di quanto spettante.

## **ART. 10**

### **Esclusioni**

1. Non sono ammesse al contributo di cui alla L.R. 49/2017 le domande presentate dai soggetti privi di uno o più requisiti previsti dall'art. 2 del presente avviso.
2. Sono altresì escluse – senza possibilità di integrazione - le domande che, seppur presentate in ossequio del precedente comma 1, risultino:
  - a) carenti, nei contenuti, rispetto a quanto previsto dall'apposito modello (allegato B) ;
  - b) trasmesse oltre i termini indicati al comma 1 dell'articolo 6;
  - c) presentate con modalità difformi da quelle stabilite dal comma 2 dell'articolo 5;
  - d) illeggibili o non sottoscritte con firma autografa del legale rappresentante del soggetto beneficiario, o prive della copia fotostatica di valido documento di identità del sottoscrittore;
  - e) trasmesse tramite P.E.C. non riferite all'impresa o all'imprenditore istante ovvero non riferite a P.E.C. di professionista debitamente delegato.

## **Art. 11**

### **Revoca del contributo**

1. E' comminata la sanzione della revoca del contributo con recupero delle somme già corrisposte più interessi legali, oltre ai casi di cui ai precedenti articoli anche nei casi di:
  - a) Falsità delle situazioni rappresentate e delle attestazioni che hanno determinato l'ammissibilità al contributo;
  - b) Distrazione delle risorse concesse ad altre finalità, rispetto agli scopi che ne hanno determinato l'ammissione;
  - c) Impedimento all'effettuazione dei previsti controlli, da parte dell'Amministrazione che eroga il contributo, ovvero rifiuto di esibizione della documentazione richiesta.
2. Qualora si verificano le suddette circostanze a carico di soggetti beneficiari del contributo, verranno effettuate, altresì, le segnalazioni occorrenti alle competenti autorità giudiziarie.

## Art. 12

### **Pubblicazione, comunicazione, informazioni**

1. Il presente avviso, completo di tutti gli allegati ("A", "B", "C" e "D") che formano parte integrante dello stesso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (B.U.R.A.T) e sul sito istituzionale del Consiglio regionale (<http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/>) nella sezione Amministrazione trasparente - "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", ed è reso noto anche mediante avviso nella sezione "Primo piano" dello sito istituzionale.
2. Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura verranno pubblicate sul sito istituzionale del Consiglio Regionale, assolvendo così ad ogni obbligo di comunicazione dell'Amministrazione nei confronti dei soggetti richiedenti;
3. Per informazioni riguardanti l'oggetto dell'avviso, sono disponibili i seguenti recapiti:
  - a. Cristina Lalli (0862 644246);
  - b. Mail: [contributi.cratere2016@crabruzzo.it](mailto:contributi.cratere2016@crabruzzo.it) ;
4. E' inoltre disponibile per ogni tipo di chiarimento, inerente il presente avviso, un ambiente dedicato alle FAQ sul sito istituzionale del Consiglio Regionale sotto la sezione amministrazione trasparente/sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici

## Art. 13

### **Verifiche e controlli**

1. L'Amministrazione procederà con la verifica a campione, su almeno il 10% delle domande, delle dichiarazioni rese dai beneficiari, anche attraverso la consultazione della banca dati "de minimis".
2. Il controllo a campione avverrà anche tramite verifiche *in loco* per accertare la conformità di quanto realizzato, rispetto a quanto previsto nel progetto imprenditoriale e ammesso a beneficio.

## **Art. 14**

### **Trattamento dati personali**

1. Ai sensi delle disposizioni contenute nel "Codice in materia di dati personali" approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali forniti dai richiedenti verranno utilizzati dal Consiglio Regionale dell'Abruzzo, in qualità di titolare del trattamento, per le finalità di gestione del procedimento di che trattasi inerenti alla erogazione del contributo medesimo.
2. Con riferimento a tali trattamenti l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003.
3. Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 è il Direttore dell'Area Amministrativa del Consiglio Regionale dell'Abruzzo.

F. to IL DIRETTORE DELL'AREA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

(Dott. Paolo Costanzi)

*Copia informale in versione informatica di documento originale analogico (cartaceo) ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. 82/2005*